



# COMUNE DI CASTEL BARONIA

(Provincia di Avellino)

ORDINANZA N. 20 del 28/10/2014

**OGGETTO:DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ABBRUCIAMENTO DELLE STOPPIE VEGETALI - DLGS 91/2014 art 8 comm.4**

## IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'art 15 della L. 225/1992, il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione civile e che il D.Lgs 112/1998 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di protezione di Civile;

Visti:

-la Legge quadro in materia di incendi boschivi del 21.11.2000 n. 353;

-i Decreti Legislativi 03/12/2010 n.205 e 03/04/2006 n.152;

-la L.R. del 07/05/1996 n. 11 e s.m.i.:

-il D.L. del 24/06/2014 n.91;

-il D.P.G.R. della Campania n.152 del 07/07/2014 di Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2014, per il periodo compreso tra il 07 Luglio e il 10 Settembre 2014, disponendo per lo stesso periodo, in ragione del Decreto Legge 24 Giugno 2014 n. 91, il divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati.

- la nota della Prefettura di Avellino prot. n.15444/12.B1/Gab. del 08/07/2014;

Considerato che del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture è consentita in loco la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri stero per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle Regioni, la combustione dei residui agricoli e vegetali è sempre vietata;

## ORDINA

**Su tutto il territorio del Comune di Castel Baronia, fino a quando la Regione Campania non avrà decretato lo stato di massima pericolosità di incendi boschivi per l'anno 2015, è consentita la combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni:**

1. La combustione del materiale agricolo-forestale, derivante da sfalci, potature o ripuliture, dovrà avvenire in loco nelle aree agricole in cui lo stesso è prodotto, dovrà essere raccolto in piccoli cumuli, e in quantità giornaliere non superiori a tre metri stero per ettaro **dalle ore 06,00 alle ore 09,00 e dalle ore 19,00 alle ore 22,00;**
2. Durante le fasi di combustione e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o conduttore del fondo o di altra persona incaricata, è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione dei focolai e braci.

## DISPONE

Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste per legge (Legge n.3 del 16 gennaio 2003 " Disposizioni ordinarie in materia di Pubblica Amministrazione) da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, salvo quant'altro previsto dalla Legge 353/2000 in materia penale e dalle leggi speciali in materia.

La presente ordinanza è trasmessa all'Albo online, alla Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Castel Baronia, al Corpo Forestale dello Stato di Avellino.

Entro giorni 60 dalla notificazione/pubblicazione, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della legge 1034 del 06/12/1971 e succ. modif.

Entro giorni 120 dalla notificazione/pubblicazione, in alternativa, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 1199 del 24/11/1971 e succ. modif.

Dalla residenza municipale, il

**29 OTT. 2014**

